

TRIBUNALE DI COSENZA

Ricorso per il piano del consumatore ex art. 12 bis legge n. 3/12

Per

Porco Alfredo Mario (C.F.: PRCLRD62D16Z602C) e Fernandes Gafanha Marcia (C.F.: FRNMRC68L47Z602J) rappresentati e assistiti, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Antonio Nappi - C.F.: NPPNTN79H18C588B - del Foro Cosenza, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Cosenza alla via Panebianco n. 416 con i seguenti recapiti pec antonio.nappi@pcert.it e fax 098437064 che si indicano per le comunicazioni di legge ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 C. 3 C.P.C e art. 176 c.p.c;

* * * * *

Il ricorrente versa, unitamente alla moglie, in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 6 della L. 3/2012 e che per lo stesso non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, L. 3/2012 e, pertanto, intende avvalersi di una delle procedure di cui alla legge 3/2012 ed, in particolare, a fronte della propria situazione economica patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, sembra opportuno fare ricorso per l'ammissione del piano del consumatore ex art. 8 legge 3/2012. A fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere e il patrimonio prontamente liquidabile, il ricorrente rivolgeva istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 presso l'OCC, Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la CCIAA di Cosenza rubricata al n. 103 del 18.03.2021 nella procedura n. 4/2021 ed acquisita al protocollo camerale n. 2163 del 15.02.2021. A seguito del deposito della suddetta istanza veniva nominato il dott. Pierluigi Pisani, quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi.

A seguito del primo incontro è stata consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria del ricorrente.

Successivamente il Gestore consegnava la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 15, comma 6 e art. 9, comma 2 e 3 bis, L. 3/2012, qui allegata e alla quale si rinvia.

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata, il ricorrente rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come sopra,

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito, Voglia ex art. 7, comma 1 bis L. 3/2012 in via preliminare:

- Accertare e dichiarare che la proposta di piano del consumatore indicata soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012;

- Accertare e dichiarare che nessun atto è stato posto in essere in frode ai creditori;

in via principale:

- Previa emissione del decreto di fissazione dell'udienza contenete l'ordine all'Organismo di Composizione della Crisi di comunicazione ai creditori della proposta e del decreto nei termini di cui all'art. 12 bis, co. 1, L. 3/2012, provvedere all'omologa del piano proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis L. 3/2012.

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario.

Si allega:

doc. 1 - Relazione particolareggiata e documentazione allegata.

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00.

Con osservanza,

Cosenza, 5.04.2022

Avv. Antonio Nappi